

Serie Ordinaria n. 46 - Lunedì 09 novembre 2020

D.g.r. 3 novembre 2020 - n. XI/3760
Approvazione misura sperimentale a favore di orfani di femminicidio e orfani per crimini domestici di età non superiore a ventisei anni - art. 7 bis l.r. 11/2012

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che disciplina norme, principi di carattere generale in tema di tutela dei minori che trovano applicazione anche per gli orfani di femminicidio e di crimini domestici;

Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa «Convenzione di Istanbul» sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, ratificata dall'Italia con L. n. 77/2013, che richiede agli stati di adottare misure legislative e di altro tipo al fine di garantire protezione e supporto ai minori testimoni di violenza (art. 26) e di considerare tra le circostanze aggravanti il fatto che il reato sia commesso su un bambino o in presenza di un bambino (art. 46);

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;

Vista la l. n. 69/2019 «Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale ed altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere» (c.d. Codice Rosso);

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 4 «Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici» che introduce tutele specifiche per gli orfani a causa di crimini domestici riconoscendo tutele processuali ed economiche ai figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti della vittima di un omicidio commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata, una persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima;

Vista la legge 3 luglio 2012, n. 11, «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza», e in particolare l'art. 1 - Principi e finalità, che:

- pone alla base della azione politica e amministrativa il rispetto della dignità, della libertà di espressione e della piena e libera realizzazione di ogni persona;
- riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce una violazione dei diritti umani e un attacco all'inviolabilità, alla dignità e alla libertà della persona e contrasta la cultura che la genera e la diffonde;
- riconosce che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna, comprese la minaccia di mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia grave per la salute fisica e psichica della donna stessa;
- condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all'interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale;

Considerato inoltre che la citata legge regionale prevede all'art. 7 bis la promozione per finalità di sostegno di interventi anche di carattere finanziario a favore degli orfani per femminicidio, degli orfani per crimini domestici di età non superiore a ventisei anni e dei figli minori vittime di violenza assistita;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura adottato con d.c.r. IX/64 del 10 luglio 2018, che individua tra i risultati attesi dell'area sociale - Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - la prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne;

Richiamato il Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020, approvato dal Consiglio dei ministri il 23 novembre 2017, che ha previsto nell'Asse Protezione e Sostegno una particolare attenzione agli interventi a sostegno della condizione degli orfani di femminicidio;

Dato atto che al punto 2.3.6 del «Piano Quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020/2023», approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r. n. 999 del 25 febbraio 2020, Regione ha individuato una specifica priorità volta a proteggere e supportare i minori vittime di violenza assistita e gli orfani per femminicidio e per crimini domestici;

Vista la d.g.r. n. 3393 del 20 luglio 2020 «Approvazione modalità di utilizzo e criteri di riparto delle risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il contrasto alla violenza sulle donne ad integrazione della programmazione 2020/2021-d.p.c.m. 4 dicembre 2019» con la quale vengono definiti interventi a valere sul d.p.c.m. 2019 - art. 5, in attuazione del Piano Strategico Nazionale, che prevedono azioni rivolte anche alle donne minorenni vittime di violenza e a minori vittime di violenza assistita;

Dato atto che con la sopra richiamata d.g.r. 3393/2020 è stata individuata l'ATS di Brescia, in ragione della pluralità dei servizi e delle esperienze già esistenti sul territorio, per la gestione di una sperimentazione relativa ad interventi per donne minorenni vittime di violenza e minori vittime di violenza assistita finalizzata ad individuare un modello di presa in carico esportabile su tutto il territorio regionale;

Ritenuto, pertanto di avviare una misura sperimentale rivolta in fase di prima applicazione agli orfani per femminicidio e agli orfani per crimini domestici di età non superiore a ventisei anni, attraverso la concessione di un contributo una tantum secondo i criteri e le modalità attuative definite all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Valutato di affidare la gestione tecnico amministrativa della misura per conto di Regione Lombardia all'ATS di Brescia che, in attuazione della d.g.r. 3393/2020, ha avviato una sperimentazione relativa a Progetti per donne minorenni vittime di violenza e minori vittime di violenza assistita finalizzata ad individuare un modello di presa in carico esportabile su tutto il territorio regionale;

Considerato che la d.g.r. n. 3393/2020 nell'allegato A, parte 3 ha definito gli interventi e le azioni prioritarie a valere sulle risorse nazionali ex d.p.c.m. 2019 - art. 5, tra le quali le azioni di informazione e formazione per un importo di euro 220.000,00 e che nell'attuale fase emergenziale da COVID-19 risulta ancora difficile attivare percorsi formativi non sempre realizzabili online;

Ritenuto pertanto di destinare parte delle risorse destinate con d.g.r. n. 3393/2020 alle azioni di informazione e formazione all'attuazione della misura definita dal presente provvedimento per euro 120.000,00 nell'ambito delle risorse destinate dal d.p.c.m. 2019 all'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale, ridefinendo in euro 100.000,00 le risorse da destinare alle azioni di informazione e formazione;

Stabilito quindi di destinare per l'attuazione della misura risorse pari a euro 262.225,00 a valere per 142.225,00 sul capitolo 12.05.104.14525 del bilancio regionale esercizio 2020, disponibili a seguito delle variazioni compensative di euro 30.000,00 dal capitolo 12.05.104.13730 e di euro 50.001,00 dal capitolo 12.05.104.13486 richieste con nota prot. n. J2.2020.0084560 del 5 ottobre 2020 e per euro 120.000,00 sul capitolo 12.05.104.10704 del bilancio regionale esercizio 2020;

Stabilito di demandare a successivi atti della Direzione Generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità l'attuazione del presente provvedimento, con particolare riguardo all'emanazione dell'avviso pubblico rivolto agli orfani per femminicidio, orfani per crimini domestici di età non superiore a ventisei anni, e alle modalità operative di gestione della misura da parte dell'ATS di Brescia;

Richiamata la Comunicazione della Commissione Europea 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato;

Valutato che la presente misura non rileva ai fini dell'applicazione della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato in quanto i beneficiari dei contributi sono persone fisiche e che non si intendono finanziare nemmeno indirettamente attività economiche dell'ente attuatore;

Visti gli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Ritenuto di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché sul sito internet di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it, sezione Trasparenza, in attuazione del d.lgs. n. 33/2013;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di avviare una misura sperimentale, in attuazione dell'art. 7 bis della l.r. n. 11/2012, rivolta in fase di prima applicazione agli orfani per femminicidio e agli orfani per crimini domestici di età non superiore a ventisei anni, attraverso la concessione di un

contributo una tantum secondo i criteri e le modalità attuative definite all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di affidare la gestione tecnico amministrativa della misura per conto di Regione Lombardia all'ATS di Brescia che, in attuazione della d.g.r. 3393/2020, ha avviato una sperimentazione relativa a Progetti per donne minorenni vittime di violenza e minori vittime di violenza assistita finalizzata ad individuare un modello di presa in carico esportabile su tutto il territorio regionale;

3. di modificare la d.g.r. n. 3393/2020 nell'allegato A, Parte 3 ridefinendo in euro 100.000,00 le risorse da destinare alle azioni di informazione e formazione e destinando risorse per euro 120.000,00 all'attuazione della misura definita dal presente provvedimento;

4. di destinare per l'attuazione della misura risorse pari a euro 262.225,00 a valere per 142.225,00 sul capitolo 12.05.104.14525 del bilancio regionale esercizio 2020, disponibili a seguito delle variazioni compensative di euro 30.000,00 dal capitolo 12.05.104.13730 e di euro 50.001,00 dal capitolo 12.05.104.13486 richieste con nota prof. n. J2.2020.0084560 del 5 ottobre 2020 e per euro 120.000,00 sul capitolo 12.05.104.10704 del bilancio regionale esercizio 2020;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it sezione Trasparenza - in attuazione del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

Allegato A

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA MISURA SPERIMENTALE A FAVORE DI ORFANI PER FEMMINICIDIO E ORFANI PER CRIMINI DOMESTICI DI ETÀ NON SUPERIORE A VENTISEI ANNI – ART. 7 BIS L.R. 11/2012

1. Premessa e obiettivo generale

Anna Costanza Baldry ha definito "**orfani speciali**"¹ i minori e gli adolescenti che hanno perso nello stesso tempo entrambi i genitori: l'uno (solitamente la madre) perché vittima di omicidio, l'altro in quanto autore dell'omicidio stesso e, in conseguenza di ciò, suicida o successivamente detenuto. Li definisce orfani speciali in quanto, data la loro particolare situazione, presentano bisogni, problemi e condizioni psico-sociali del tutto particolari. Al dolore per la perdita del genitore, infatti, si aggiungono difficoltà di ordine materiale, emotivo, sociale e giudiziario. Questi orfani vivono un trauma complesso sia sul piano psicologico che sociale. Allo stesso modo anche i minori vittime di violenza assistita presentano un trauma che ha degli effetti sullo sviluppo psicologico, emotivo e sulle capacità di socializzazione. Entrambe queste categorie rappresentano il volto nascosto della violenza domestica, in particolare quella di genere, e necessitano di interventi specifici.

Anche le famiglie affidatarie, che spesso sono famiglie con vincoli parentali (nonni, zii, etc), si trovano a dover affrontare situazioni molto dolorose e complesse; è pertanto importante individuare delle modalità di supporto specifiche per queste famiglie.

La condizione di orfani per crimini domestici, in particolare, è un fenomeno estremamente complesso di cui non si conosce la reale dimensione.

Nonostante la condizione degli orfani speciali necessiti di interventi ad hoc, in ambito internazionale non vi sono disposizioni che disciplinano specificamente la condizione degli orfani per crimini domestici o che prevedano misure di intervento nei loro confronti. Tuttavia, nella Convenzione Onu sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e nella Convenzione di Istanbul (ratificata e resa esecutiva in Italia con la Legge 27 giugno 2013, n. 77) si ritrovano norme principi, di portata generale, che tutelano le vittime di violenza e che pertanto trovano applicazione anche per gli orfani per crimini domestici.

La Convenzione Onu in particolare:

- all'articolo 19 prevede che gli stati devono adottare ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare i bambini e i ragazzi da ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o sfruttamento, compresa la violenza sessuale (la tutela e la prevenzione costituiscono il primo mandato per gli attori istituzionali);
- all'articolo 20 prevede che ogni fanciullo temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello stato. Gli stati prevedono per questi una protezione sostitutiva in conformità

¹ Anna Costanza Baldry, Orfani speciali: Chi sono, dove sono, con chi sono. Conseguenze psico-sociali su figlie e figli del femminicidio, Franco Angeli, Milano 2017.

con la loro legislazione nazionale. "Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi a mezzo di una famiglia (...) Nell'effettuare una scelta tra queste soluzioni si terrà debitamente conto della necessità della continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale linguistica";

- all'articolo 39 della Convenzione statuisce che gli stati parti devono adottare ogni provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti. Tale riadattamento e tale reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

La Convenzione di Istanbul richiede agli stati di adottare misure legislative e di altro tipo al fine di garantire protezione e supporto ai minori testimoni di violenza (art. 26) e di considerare tra le circostanze aggravanti il fatto che il reato sia commesso su un bambino o in presenza di un bambino (art. 46).

In Italia gli orfani di crimini domestici sono stati riconosciuti quali vittime di reati intenzionali violenti in modo da potergli garantire il diritto all'indennizzo economico mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziare nel Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura -art. 14 legge n. 122/2016.

Con la legge 11 gennaio 2018, n. 4 il sistema normativo nazionale di protezione si è rafforzato. La legge sopra richiamata contiene, infatti, una serie di disposizioni rivolte ai figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti, della vittima di un omicidio commesso dal coniuge (anche se separato o divorziato), dal partner di un'unione civile (anche se cessata) o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza. La legge inoltre modifica il codice penale intervenendo sull'omicidio aggravato dalle relazioni personali, di cui all'art. 577 c.p.

Dal punto di vista processuale, la legge intende rafforzare, già dalle prime fasi del processo penale, la tutela dei figli della vittima, modificando il testo unico sulle spese di giustizia, per consentire loro l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, a prescindere dai limiti di reddito.

In linea con la normativa nazionale sopra richiamata, nel 2019 Regione Lombardia ha inserito nell'ambito della legge regionale 11/2012 "Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza", l'individuazione di politiche di sostegno a favore degli orfani per femminicidio, degli orfani per crimini domestici e dei figli minori vittime di violenza assistita.

All'art. 7 bis è previsto che Regione promuova, per finalità di sostegno, interventi anche di carattere finanziario a favore degli orfani per femminicidio, degli orfani per crimini domestici di età non superiore a ventisei anni e dei figli minori vittime di violenza assistita.

Con DCR IX/999 del 25 febbraio 2020 il Consiglio Regionale ha approvato il "Piano quadriennale regionale per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023" nel quale, in linea con gli orientamenti nazionali indicati nell'ambito del Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020, ha previsto un ampliamento della sfera di azione a tematiche e target sino ad oggi non trattati o trattati solo marginalmente, quali le donne vittime di violenza appartenenti a

categorie svantaggiate o con particolari fragilità, gli uomini maltrattanti, i minori vittime di violenza e/o testimoni di violenza intra-familiare e orfani di femminicidio (paragrafo 2.3.6 Piano quadriennale - priorità 5).

In armonia con quanto previsto dall'art. 7 bis della l.r. 11/2012 Regione Lombardia intende, dare avvio in via sperimentale, ad una misura che si rivolge in prima applicazione agli orfani per femminicidio e agli orfani per crimini domestici di età non superiore a ventisei anni attraverso la concessione di un contributo economico una tantum.

2. Destinatari

I soggetti destinatari del contributo sono gli orfani per femminicidio, gli orfani per crimini domestici di età non superiore a ventisei anni in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- residenza in Regione Lombardia;
- massimo 26 anni compiuti (26 anni e 364 giorni);
- il reato deve essersi verificato a partire dal 01.01.2020 e deve risultare già attestato con sentenza, anche non definitiva, ovvero sulla base di atti/provvedimenti emessi dai competenti organi giurisdizionali anche minorili o assunti anche in sede di volontaria giurisdizione, al momento della presentazione della domanda.

Nel caso di minori può presentare domanda di contributo il tutore del minore individuato da un decreto di affidamento, anche temporaneo, sulla base di un provvedimento del Giudice Tutelare o del Tribunale per i minorenni a patto che risulti un legame familiare con il minore stesso (art. 4 comma 5-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184) oppure il genitore del minore in qualità di esercente della patria potestà esclusivamente nel caso in cui non sia autore, indagato o imputato, del reato e/o della violenza.

Le domande saranno finanziate a sportello in ordine di arrivo fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.

3. Caratteristiche dell'agevolazione

È previsto un contributo una tantum pari a € 5.000,00 a seguito della presentazione e validazione della domanda sul sistema Bandi Online.

4. Soggetti attuatori

Soggetto attuatore è l'ATS di Brescia, che ha il compito di istruttoria e validazione delle domande presentate dalle famiglie attraverso il sistema Bandi Online.

L'ATS dovrà informare costantemente la Direzione Generale competente sull'andamento della misura attraverso report di monitoraggio.

5. Risorse

Le risorse disponibili per l'attuazione delle misure sono pari ad euro 262.225,00 e saranno interamente assegnate alla ATS di Brescia.